

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere -

Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere -

Dott. GIORDANO Rosaria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA;

nel procedimento a carico di:

T.M., nato a (Omissis);

inoltre:

R.S.;

avverso la sentenza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di SAVONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSARIA GIORDANO;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, in sostituzione dell'avv. CLAUDIA OLIVIERI, l'avv. ANTONIO MARINO, che ha chiesto, riportandosi anche alla memoria del difensore dell'imputato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e conferma della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l'imputato T.M. era assolto dal delitto di lesioni, commesse in concorso con il fratello all'epoca minorenni T.A., in danno di R.S., dal quale erano all'esito derivate lesioni guaribili in giorni trenta.

2. Propone ricorso immediato per cassazione contro l'indicata pronuncia assolutoria il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 52 c.p..

A fondamento della doglianza è evidenziato che: l'imputato si era posto volontariamente, accorrendo sul posto su richiesta del fratello, nella situazione di pericolo; non sussisteva la necessità della reazione in quanto egli avrebbe potuto darsi alla fuga o organizzare una difesa non violenta rispetto all'aggressione; mancava, ad ogni modo, la proporzionalità della reazione, stante anche le più gravi lesioni riportate dal R., che pure aveva aggredito per primo, sferrando un pugno a T.M..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - oltre a vertere sull'apprezzamento di circostanze di fatto - è manifestamente infondato.

Sotto un primo profilo, non può ritenersi che l'imputato si sia posto volontariamente in una situazione di pericolo, poiché egli è solo accorso in loco su richiesta del fratello essendosi recato presso casa loro tre ragazzi, tra i quali la persona offesa, per chiarire alcune questioni, ciò che aveva determinato nello stesso un ragionevole stato di timore. Di talché non ricorre la determinazione volontaria dello stato di pericolo che esclude la configurabilità della legittima difesa per difetto del requisito della necessità della difesa, nel senso che l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (cfr., ex ceteris, Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 07/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205 -01).

Per altro verso, come ha posto in rilievo con adeguata motivazione la Corte di merito, pertanto insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità, la reazione dell'imputato era corredata dal requisito della necessità anche sotto l'ulteriore profilo, pure sotteso al ricorso del Procuratore della Repubblica, dell'impossibilità o, comunque, della concreta difficoltà dello stesso di darsi alla fuga o di reagire con altre modalità "pacifiche", alla presenza di altri due soggetti che si trovavano sul posto con la persona offesa e che avrebbero ragionevolmente impedito la fuga ovvero impedito di inibire l'ulteriore protrarsi dell'azione aggressiva.

Quanto alla proporzionalità della reazione, va osservato che, ferma l'identità dei beni giuridici tutelati, è emerso nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, per come versata nella sentenza impugnata, in parte qua non attinta dal ricorso del Procuratore della Repubblica, che l'unica azione aggressiva di T.M. nei confronti della persona offesa è consistita in quella, eguale e contraria, posta in essere per prima dalla stessa, ossia nello sferrargli a propria volta un pugno a mani nude.

Talché non può ritenersi vi sia un difetto di proporzionalità della reazione solo per i più gravi esiti che la medesima ha poi avuto sulla persona del R..

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge, stante la natura del reato e il coinvolgimento di un soggetto minorenni all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2023